

Atto del Presidente n. 3 del 20/01/2017

Classificazione: 07-04-02 2015/9

etto: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.R.G. N. 40 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M. E I., CONCERNENTE AREE SITE A PINARELLA, IN PROSSIMITA' DI VIA PASSIRIA, CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - SCHEDA CARTOGRAFICA 2 - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R 47/78 E SMI. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto...... omissis";

VISTA la nota del Comune di Cervia del 21.11.2016, ns. prot. n. 2016/32637 (class. 07.04.02, 2015/9/0), con la quale sono stati trasmessi gli atti tecnici e amministrativi della Variante al P.R.G. n. 40, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015, secondo le procedure del comma 5, dell'art. 15, della L.R. 47/1978; anche al fine di richiedere il provvedimento prescritto dall'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e il parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 41, comma 2 che dispone:

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
- b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

VISTO l'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 che al comma 5 dispone:

Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contestualmente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 12 del sopracitato D.Lgs che prevede l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, dell'emissione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare. Lo stesso D.Lgs, all'art. 11 richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare le duplicazioni.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016;

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTA la Relazione del Servizio Associato di Pianificazione Territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone

- 1. DI FORMULARE, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante al P.R.G. n. 40, adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015 e limitatamente alle sole previsioni contenute nella stessa, le seguenti osservazioni così come riportate al punto a. del "Constatato" della presente Relazione:
 - 1.1 si evidenzia che in fase di autorizzazione dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla lettera b, comma 1, dell'art. 5.7 delle NTA del vigente PTCP.
 - 1.2 con riferimento agli elaborati trasmessi ed in particolare all'Allegato 2 "Rapporto preliminare ambientale" si richiede di aggiornare la Verifica di conformità a vincoli e prescrizioni, dando atto della recente approvazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05.12.2016 della "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con deliberazione n. 2/2 del 7.11.2016".
- 1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota ns PG 2016/35278 del 28.12.2016 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.
- 2. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Associato di Pianificazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

DATO ATTO della comunicazione pervenuta in data 30.11.2016 da parte del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 33462, in forza della quale non si è proceduto ad acquisire il parere del Responsabile del Servizio di Pianificazione Associato previsto dall'art. 5 della sopra citata convenzione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Territoriale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Ing. Valeria Biggio;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

- 1. DI FORMULARE, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante al P.R.G. n. 40, adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015 e limitatamente alle sole previsioni contenute nella stessa, le seguenti osservazioni così come riportate al punto a. del "Constatato" della Relazione, allegato sub A) del presente Atto:
 - **1.1.** si evidenzia che in fase di autorizzazione dovranno essere rispettate le prescrizione di cui alla lettera b, comma 1, dell'art. 5.7 delle NTA del vigente PTCP.
 - 1.2. con riferimento agli elaborati trasmessi ed in particolare all'Allegato 2 "Rapporto preliminare ambientale" si richiede di aggiornare la Verifica di conformità a vincoli e prescrizioni, dando atto della recente approvazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05.12.20016 della "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con deliberazione n. 2/2 del 7.11.2016".
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota Ns PG 2016/35278 del 28.12.2016 e riportate al punto b. del "Constatato" della Relazione, allegato sub A) del presente Atto.
- **3.** DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della Relazione, allegato sub A) del presente Atto.
- **4.** DI DEMANDARE al Servizio Associato di Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
- **5.** DI DEMANDARE al Servizio Associato di Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Cervia.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge, per la verifica in oggetto.

IL PRESIDENTE Michele de Pascale (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o

di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stan	npa)	
		D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna,		Nome e Cognome Qualifica Firma

5"



SERVIZIO ASSOCIATO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

5

RELAZIONE

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA

300

VARIANTE AL P.R.G. n. 40 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M. E I., CONCERNENTE AREE SITE A PINARELLA, IN PROSSIMITA' DI VIA PASSIRIA, CON APPOSIZIONE DEL, VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - SCHEDA CARTOGRAFICA 2 - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E SMI. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

bel

1.1

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 41, comma 2, che dispone:

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
- b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47:

VISTO l'art.15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 che al comma 5 dispone: Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contestualmente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si coinsidera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 12 del sopracitato D.Lgs che prevede l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, dell'emissione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare. Lo stesso D.Lgs, all'art. 11 richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare le duplicazioni.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016;

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

Joh

50.7

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006;

VISTA la nota del Comune di Cervia del 21.11.2016, ns. prot. n. 2016/32637 (class. 07.04.02, 2015/9/0), con la quale sono stati trasmessi gli atti tecnici e amministrativi della Variante al P.R.G. n. 40, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015, secondo le procedure del comma 5, dell'art. 15, della L.R. 47/1978, anche al fine di richiedere il provvedimento prescritto dall'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e il parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;

5

PREMESSO

CHE il Comune di Cervia è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 465 del 9 maggio 1997;

5

CONSTATATO

CHE il Comune di Cervia ha adottato la presente variante al fine di realizzare la strada di collegamento, parallela alla Via Pinarella, tra la viabilità esistente di via Tritone e la futura strada di connessione al nuovo svincolo della S.S. 16 Adriatica con la S.P. 71bis.

Il PRG attualmente prevede la strada, ma il vincolo espropriativo è decaduto essendo trascorsi oltre cinque anni dall'approvazione del Piano. Il comune di Cervia dichiara che nel 2013 è stata presentata una proposta di Piano Urbanistico di iniziativa privata, finalizzata all'urbanizzazione di un'area ubicata a Pinarella, compresa tra via Tritone e via Val Badia, che prevede, a carico dei soggetti proponenti, la realizzazione della strada sopra richiamata.

Dal momento che non tutti proprietari delle aree coinvolte dalla realizzazione della strada hanno sottoscritto la proposta di PUA, si è reso necessario effettuare la variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente a tali aree

Già con la Variante 32, approvata con Delibera di C.C. n. 3 del 04.02.2014 è sulla quale la Provincia si era espressa con delibera n. 228 del 25.09.2015, si era provveduto a confermare il vincolo preordinato all'esproprio su alcune aree.

La variante n. 40 adottata con Delibera di C.C. n. 46 del 30.07.2015, in origine interessava due aree ubicate a Pinarella, individuate rispettivamente nelle schede cartografiche 1 e 2.

Rispetto quanto previsto nella scheda cartografica n. 1 la Provincia si è già espressa con Delibera di G.P n. 218 del 02.12.2015 e con la successiva approvazione con Delibera di C.C. n. 71 del 17.12.2015, mentre per la scheda cartografica n. 2 l'iter era stato sospeso per la predisposizione degli elaborati necessari alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.

L'area di cui alla presente variante, riguardante quindi la sola scheda cartografica n. 2, ubicata in corrispondenza dell'innesto con via Calabria, sulla quale, per una piccola porzione, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio con la variante 32, distinta al Catasto al foglio 57, mappale 396, risulta attualmente zonizzata in parte "B2 Area residenziale semiestensiva – satura o di completamento" di cui all'art. 25.2 delle NTA del PRG e in parte "Dc6 Area produttiva turistica per nuovi allestimenti di attrezzature ricreative" di cui all'art. 27.7 delle NTA del PRG.

Al fine di addivenire ad un accordo bonario con il proprietario dell'area, per una più celere conclusione del procedimento espropriativo, è stata formulata una proposta di variante, dallo stesso accolta.

Dal momento che la potenzialità edificatoria scaturente dalla parte edificabile di tale mappale, per la sua conformazione e la sua ubicazione, in adiacenza alla nuova rota-

(Jeg

5

toria, risulta difficilmente utilizzabile, e considerato che nella parte sud del lotto insiste attualmente un fabbricato, il Comune ha ritenuto opportuno rivedere la perimetrazione urbanistica del mappale come di seguito indicato:

- riconoscimento dell'edificio esistente tramite l'inserimento della zonizzazione B1, nell'immediato intorno dell'edificio:
- traslazione verso sud della porzione di zona B, prevista dal PRG vigente in adiacenza a via Calabria, al fine di allontanare l'edificabilità dalla nuova rotatoria in progetto;
- contestuale trasformazione in zona B1 "Area residenziale semintensiva satura o di completamento", di cui all'art. 25.2 delle NTA del PRG, della porzione di mappale B2 oggetto di traslazione, al fine di consentire il completo sfruttamento dell'edificabilità attribuita a tale area dal vigente PRG: si conferma il medesimo Uf pari a 0,53 mc/mq (invariato nella trasformazione da B2 a B1), mentre Q passa da 0,25 (zona B2) a 0,40 (zona B1) consentendo di sfruttare per intero la superficie coperta dell'attuale lotto B2, tenuto conto che con la variante proposta la superficie coperta dell'edificio esistente va scalata dalla potenziale superficie coperta del nuovo lotto edificabile (B1);
- attribuzione alla restante parte del lotto, privo di fabbricati che insistono su di esso, della zonizzazione di "Verde privato" di cui all'art. 45.5 delle NTA del PRG senza alcun aumento di potenzialità edificatoria.

a. SULLA VERIFICA DI CUI ALL'ART.15, C.5, L.R. 47/78

L'intervento in oggetto è compreso nei *Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico do-cumentale paesistica Art. 3.20d* così come individuati dalla tav. 2 del PTCP, le cui disposizioni richiamano l'art. 3.19 dello stesso Piano provinciale. Al riguardo si riscontra che l'intervento, essendo compreso nell'ambito del territorio urbanizzato, ricade nei casi di esclusione di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo e pertanto non trovano applicazione le disposizioni contenute nei successivi commi dell'art. 3.19.

La Tav. 3-18 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee", comprende l'area in oggetto nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee costiere", artt. 5.3, 5.7 e 5.11 delle NTA del PTCP. Al riguardo si riporta la prescrizione di cui alla lettera b, comma 1 dell'art. 5.7 delle NTA del PTCP:

(P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.

Pertanto si evidenzia che in fase di autorizzazione dovranno essere rispettate le prescrizione di cui alla lettera b, comma 1, dell'art. 5.7 delle NTA del PTCP.

Inoltre, con riferimento agli elaborati trasmessi ed in particolare all'Allegato 2 "Rapporto preliminare ambientale" si richiede di aggiornare la Verifica di conformità a vincoli e prescrizioni, dando atto della recente approvazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05.12.20016 della "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con deliberazione n. 2/2 del 7.11.2016".

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2016/35278 del 28.12.2016 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di verifica di assoggettabilità a VAS/VALSAT - Variante al PRG del Comune di Cervia n. 40 di cui alla Scheda Cartografica n. 2 - trasmessa dal Comune di Cervia ad ARPAE di Ravenna il 26/07/2016 (ns PGRA/2016/9129del 26/07/2016);

SI TRASMETTE

ley

\$

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 1795/2016, la decisione per gli atti di vostra competenza.

VISTA la nota del Comune di Cervia del 26/07/2016 (PGRA/2016/9129 del 26/07/2016) e gli allegati con queste trasmessi, quali;

- 1. Delibera di C.C. n. 46 del 30/07/2015 adozione;
- 2. Relazione Variante Scheda n. 2;
- 3. Rapporto Preliminare Ambientale Scheda n. 2;
- 4. Relazione geologica e sismica Scheda n. 2;
- 5. Documentazione di Impatto Acustico Scheda n. 2;
- 6. Nota Provincia 65977/2015;
- VISTA la nota del Comune di Cervia del 24/11/2016 (PGRA/2016/14548 del 24/11/2016) e gli allegati con queste trasmessi, quali;
 - 1. Relazione di variante Scheda n. 2
 - 2. Rapporto Preliminare Ambientale Scheda n. 2
 - 3. Relazione geologica e sismica Scheda n. 2
 - 4. Documentazione di Impatto Acustico Scheda n. 2
 - 5. Delibera di adozione della variante 40 n. 46 del 30.07.2015
 - 6 .Parere Arpae prot. 67066/2016;
 - 7. Parere Ausl prot. 49428/2016 (prot. AUSL 170294 del 03/08/2016);
 - 8. Parere Arpa prot. 51661/2015;
 - 9. Osservazione prot. 76094/2016;

VISTE le sopra citate note del Comune di Cervia nelle quali si comunica che il PUA in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cervia per 30 giorni consecutivi dal 12/08/2015 al 10/09/2015 e che, entro i termini dei 30 giorni successivi, è pervenuta una osservazione, e fuori termine è pervenuta una ulteriore osservazione;

TENUTO CONTO che la variante in oggetto comporta:

- riconoscimento dell'edificio esistente tramite l'inserimento della zonizzazione B1, nell'immediato intorno dell'edificio:
- traslazione verso sud della porzione di zona B, prevista dal PRG vigente in adiacen
 † za a via Calabria, al fine di allontanare l'edificabilità dalla nuova rotatoria in progetto;
- contestuale trasformazione in zona B1 "Area residenziale semintensiva satura o di completamento", di cui all'art. 25.2 delle NTA del PRG, della porzione di mappale B2 oggetto di traslazione, al fine di consentire il completo sfruttamento dell'edificabilità attribuita a tale area dal vigente PRG: si conferma il medesimo Uf pari a 0,53 mc/mq (invariato nella trasformazione da B2 a B1), mentre Q passa da 0,25 (zona B2) a 0,40 (zona B1) consentendo di sfruttare per intero la superficie coperta dell'attuale lotto B2, tenuto conto che con la variante proposta la superficie coperta dell'edificio esistente va scalata dalla potenziale superficie coperta del nuovo lotto edificabile (B1);
- attribuzione alla restante parte del lotto, privo di fabbricati che insistono su di esso, della zonizzazione di "Verde privato" di cui all'art. 45.5 delle NTA del PRG senza alcun aumento di potenzialità edificatoria.

CONSIDERATO che alle prescrizioni espresse da ARPA nel prot. 51661/2015:

- In sede di progettazione esecutiva della strada dovrà essere presentata la valutazione, da parte del Comune di Cervia, dello studio idraulico relativo alla rete di fognatura bianca con allegato il parere di Hera circa l'idoneità delle soluzioni da adottare e la tempistica di esecuzione che dovrà essere congrua rispetto alla realizzazione dell'opera;
- La presentazione del successivo programma integrato dovrà tener conto ed essere adeguato in funzione delle reti fognarie che il progetto definitivo della strada licenzierà.

Mg

nella nota PGRA/2016/14548 del 24/11/2016 il comune di Cervia ha risposto :

"... In relazione a tali aspetti si segnala che lo "Studio numerico del sistema di drenaggio e moderazione idraulica del nuovo comparto urbano a Pinarella" è stato approvato insieme al progetto preliminare della strada (punto 2) del prospetto riassuntivo sopra riportato) e che i progetti degli interventi idraulici previsti in tale studio sono in parte già stati approvati ed in corso di realizzazione. Nello specifico, oltre al collettore previsto nella nuova strada di collegamento tra via Tritone e via Val Badia (diam. 1400), compreso nel progetto della strada stessa:

con Determina Dirigenziale n. 1593/2015 è stato approvato il primo stralcio degli interventi di miglioria del sistema fognario di Pinarella e Tagliata che prevede la realizzazione del collettore fognario via Val Passiria – Via Cosmonauti diam. 800 – tale intervento è già stato attuato;
 con Delibera di G C n. 190/2016 à ctata

con Delibera di G.C. n. 190/2016 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo del collettore fognario di via Cosmonauti scatolare 220x170 – tale intervento è in

corso di realizzazione;

Comunque nell'ambito del Programma Integrato di Intervento saranno ulteriormente approfondite le tematiche connesse alla progettazione della rete fognaria e il rispetto del principio di invarianza idraulica in relazione agli insediamenti previsti...."

DATO ATTO che non si individuano particolari problematiche connesse con le previsioni della Variante, e che quindi quest'ultima risulta sostenibile dal punto di vista ambientale;

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nella Variante predisposta, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la medesima variante;

CONSIDERATO quindi che le azioni previste dalla Variante in oggetto sono di carattere locale, che non determinano problematiche particolari di sostenibilità ambientale e che permettono una migliore gestione delle aree anche per minimizzare gli impatti ambientali nelle successive fasi di progettazione esecutiva;

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene NON NECESSARIO

assoggettare la Variante al PRG del Comune di Cervia n. 40 di cui alla Scheda Cartografica n. 2, alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); secondò quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016.

La procedura avviata per il Piano in oggetto, potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni presenti nel Rapporto Preliminare e nei pareri rilasciati dagli enti competenti, in particolare della prescrizione di seguito richiamata:

 in fase esecutiva delle opere di progetto, dovrà essere presentato uno studio di impatto acustico di dettaglio della nuova infrastruttura viaria correlato e coerente con lo studio di clima acustico relativo alle aree territoriali edificabili già individuate dagli strumenti urbanistici ancora da attuare in particolare con il Programma Integrato di Intervento.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Cervia (Fascicolo 07-04-02 2015/9/0), relativa alla Variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L.R. n. 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Settore

VISTO

- la Relazione geologica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n. 19/2008.

m

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- 1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- 2: nella Normativa Tecnica di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
 - 3: va completata una indagine geognostica preliminare della area e di un suo adequato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adequate: si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adequati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione in funzione della progettazione delle fondazioni; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;
 - **4**: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area; le fondazioni non potranno essere attestate su o entro terreni rimaneggiati né su o entro riporti;

pol

- 5: eventuali vani interrati o seminterrati andranno impermeabilizzati;
- 6: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile, di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti:
- 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione dato che già sono stati individuati strati a rischio di liquefazione;
- 9: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- 10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
- **11**: la progettazione esecutiva dovrà seguire strettamente le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
- 12: si richiedono studi di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici della eventuale vasca di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che le Autorità di Bacino ed i Consorzi di Bonifica hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;
- 13: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) dahno metodi validi per valutare l'idoneità techica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- **14**: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica delle aree e di un loro adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica:
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

5

CONSIDERATO:

CHE la Giunta Provinciale può sollevare osservazioni relative a vizi di legittimità ovvero alla necessità di apportare modifiche e allo strumento urbanistico adottato per assicurare:

- a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati:
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
- c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art.33 della L.R 47/78;
- d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R 47/78;
- e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale.

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto rientrano nei limiti di cui al comma 4, lettera c. dell'art. 15 della L.R 47/78;

CHE sulla base del rapporto preliminare che comprende una descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse con parere favorevole.

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

- 1. DI FORMULARE, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante al P.R.G. n. 40, adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015 e limitatamente alle sole previsioni contenute nella stessa, le seguenti osservazioni così come riportate al punto a. del "Constatato" della presente Relazione:
 - 1.1 si evidenzia che in fase di autorizzazione dovranno essere rispettate le prescrizione di cui alla lettera b, comma 1, dell'art. 5.7 delle NTA del vigente PTCP.
 - 1.2 cpn riferimento agli elaborati trasmessi ed in particolare all'Allegato 2 "Rapporto preliminare ambientale" si richiede di aggiornare la Verifica di conformità a vincoli e prescrizioni, dando atto della recente approvazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05.12.20016 della "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con deliberazione n. 2/2 del 7.11.2016".
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2015, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota Ns PG 2016/35278 del 28.12.2016 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.

 \mathbb{M}

1

5

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.

L'istruttore del servizio di Pianificazione Associato (Ing. Valeria Biggio)

Bm/dr/Bm/dr/Istr Var PRG 40_II

£".5

5"1



Provincia di Ravenna

Proponente: /Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 50/2017

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.R.G. N. 40 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M. E I., CONCERNENTE AREE SITE A PINARELLA, IN PROSSIMITA' DI VIA PASSIRIA, CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - SCHEDA CARTOGRAFICA 2 - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E SMI. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 17/01/2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE NOBILE PAOLO

> (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia N. 3 DEL 20/01/2017

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.R.G. N. 40 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M. E I., CONCERNENTE AREE SITE A PINARELLA, IN PROSSIMITA' DI VIA PASSIRIA, CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - SCHEDA CARTOGRAFICA 2 - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E SMI. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 23/01/2017

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)